

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. 80438

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO

OGGETTO: Servizio di sorveglianza sanitaria e funzioni del medico competente per i lavoratori del Comune di Padova.

CIG: 9371019982.

L'anno 2023 il giorno 5 del mese di luglio presso gli Uffici del Settore Patrimonio e Partecipazioni di Via N. Tommaseo, 60.

Avanti a me avv. Laura PAGLIA Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito, e, come tale, Ufficiale Rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori:

- ing. Matteo BANFI, nato a [REDACTED] il 30 novembre 1984, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, (c.f. del Comune: 00644060287).

- dr. Cesare GALLORINI, nato a [REDACTED] il 13 gennaio 1977, domiciliato per la carica in Via A. Zanchi n. 89, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di Procuratore dell'impresa Data Medica Padova S.p.A., in forma abbreviata D.M.P. - S.p.A. (giusta procura conferita mediante atto pubblico in data 5 giugno 2023, rep. n. 41667 Notaio dr.ssa Elena Terrenghi in Milano, in atti), con sede a Padova in Via A. Zanchi n. 89,

iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Padova al numero 00477060289 e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: 00477060289), in appresso denominata Appaltatore.

I componenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto:

si premette

- che con determinazione del Capo Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale n. 2022/57/0570 del 25/08/2022 si è proceduto all'approvazione del **“Servizio di sorveglianza sanitaria e funzioni del medico competente per i lavoratori del Comune di Padova”**, predisposto dal Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale del Settore Lavori Pubblici del Comune di Padova” per un importo di € 440.281,38, IVA esclusa.
- che a seguito di procedura di gara il servizio è stato aggiudicato all'Appaltatore per l'importo di € 402.813,44 (pari al ribasso dell'8,51%) oltre a IVA, confronta determinazione di aggiudicazione n. 2023/57/0070 del 14/02/2023, con la quale viene, altresì, impegnata la spesa complessiva di € 248.491,63 a valere sui bilanci di previsione per gli anni 2023/2024, riservando a successivi atti l'impegno di spesa per l'anno 2025 e parte anno 2026;
- che a seguito di determinazione n. 2023/86/0163 del 31/03/2023 viene dichiarata efficace l'aggiudicazione a seguito del buon esito dei controlli effettuati;
- che all'atto dell'offerta l'Appaltatore ha dichiarato di non voler procedere al subappalto;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai

controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, c. 9, D.lgs. 50/2016);

Il Comune di Padova, considerato che è decorso il termine di cui all'art. 92, c. 2, D.lgs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia come consentito all'art. 92, c.3, D.lgs. n. 159/2011.

L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Lgs. n. 159/2011.

- che l'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che con verbale di consegna del servizio in via d'urgenza, sotto riserva di legge nelle more di stipula del contratto, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del DM 49/2018, si è proceduto all'avvio del servizio stesso a far data dal 17 febbraio 2023;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- le polizze di garanzie;
- il capitolato speciale d'appalto (d'ora in poi c.s.a);
- l'elenco prezzi unitari;

- l'offerta tecnica.

Trattandosi di attività di natura intellettuale non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e non sono previsti oneri aggiuntivi per la sicurezza non assoggettabili al ribasso di gara.

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 26, c. 3-bis, L. 488/99, dichiara di aver espletato, per l'individuazione dell'Appaltatore, le disposizioni di cui all'art. 26, c. 3, L. 488/99.

- ARTICOLO 2 - Affidamento - Corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione del servizio.

Il Comune di Padova affida all'Appaltatore il contratto del servizio di cui all'oggetto, per un importo complessivo presunto di € 406.622,67, IVA compresa, così distinto:

- € 17.314,67, più IVA pari ad € 3.809,23, per l'incarico triennale del Medico Competente;

- € 385.498,77 esente IVA, ex art. 10 DPR 633/1972 come chiarito dalla circolare 4/E dell'Agenzia delle Entrate, per la sorveglianza sanitaria, come risultante dall'offerta prodotta in sede di gara.

Il servizio sarà contabilizzato parte a corpo e parte a misura.

- ARTICOLO 3 – Durata del servizio - opzione di proroga - penali.

Il servizio ha la durata di mesi 36 (trentasei), decorrenti dalla data del

verbale di consegna del servizio stesso. L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio, salvo il caso previsto dall'art. 1460 c.c..

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11, del Codice.

La Stazione Appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario. La proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario ad individuare un nuovo contraente.

Nel caso di proroga, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni previste nel presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 36 (trentasei), per un importo di € 402.813,44, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonchè degli oneri per la sicurezza dovuti ai rischi da interferenze. La Stazione Appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Nei casi di mancato rispetto, da parte dell'Aggiudicatario e/o Medici competenti, di uno qualunque degli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/08 per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale di € 250,00 (duecentocinquanta), fatta salva la facoltà del Comune di Padova di procedere, per le fattispecie più gravi o ripetute, alla risoluzione del contratto.

Nei casi di mancato rispetto da parte dell'Aggiudicatario di uno qualunque dei termini temporali di cui all'art. 6 per fatto a questi imputabile, sarà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo di cinque giorni. Oltre tale periodo sarà applicata una penale di € 150,00 per ogni giorno ulteriore sino a trenta giorni, trascorsi i quali si potrà procedere alla risoluzione del contratto.

In caso di mancato rispetto da parte di un Medico competente, per fatti a questi imputabili, del calendario degli accertamenti sanitari fissato ai sensi dell'art. 6, si applica una penale di € 150,00. Se tale fatto si verifica più di cinque volte in un anno sarà facoltà del Comune di Padova di procedere alla risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempimento, alla quale l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro 8 (otto) giorni dalla notifica delle contestazioni.

L'importo delle somme corrispondenti alle penali contestate ed alle spese relative all'eventuale esecuzione in danno verranno trattenute direttamente sull'importo della rata di corrispettivo relativa al mese durante il quale è avvenuto l'inadempimento e sul deposito cauzionale che, in tal caso, dovrà essere integralmente ed immediatamente ricostituito.

Ai sensi dell'art. 1382 c.c., si prevede espressamente che in ogni caso l'applicazione delle penali non escluda la possibilità per il Comune di Padova di richiedere il risarcimento di danni ulteriori.

L'Amministrazione si riserva di chiedere oltre alle penali di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a

causa dei ritardi imputabili all'Impresa nell'esecuzione del servizio.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare della prestazione non eseguita per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposto la ripresa del servizio stesso, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

- ARTICOLO 4 - Oneri a carico dell'Appaltatore.

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri

contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.

- Curare la preparazione della documentazione e delle certificazioni da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.

- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Impresa utilizzando gli importi dovuti all'Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'Appaltatore, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già

ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione del servizio, l'Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

- ARTICOLO 6 – Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verificano danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

- ARTICOLO 7 – Pagamenti.

Il calcolo del corrispettivo dovuto all'aggiudicatario viene effettuato bimestralmente previa presentazione di un dettagliato rapporto sull'attività eseguita in termini di nominativi dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, con dettaglio di quanto effettuato (visita medica, visita specialistica, esami strumentali, ecc.), successivamente all'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Le attività di cui all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto (obblighi del medico competente) sono comprese nell'incarico del Medico Competente, che verrà liquidato in quota parte bimestralmente. Le attività di cui all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto (sorveglianza sanitaria) verranno liquidate bimestralmente.

Eventuali visite o accertamenti specialistici non indicati nell'offerta potranno essere effettuati previa comunicazione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Comune di Padova si impegna a corrispondere gli importi dovuti entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura elettronica, corrispondente alle prestazioni eseguite, fatto salvo quanto previsto in materia di subcontratti.

Gli ordini di pagamento relativi al servizio saranno disposti, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) (o nel caso la legge non disponga l'iscrizione del concorrente presso l'INPS e/o INAIL necessari per richiedere il DURC, altro documento equiparabile, se dovuto) che non evidenzia inadempienze.

Ai sensi del DM 49/2018 e D.Lgs 50/2016 su ogni pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto da fatturare. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione ai fini dell'attestazione di regolare esecuzione e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva o altro documento equiparabile che non evidenzia inadempienze.

Le fatture in formato elettronico dovranno indicare tutti i dati relativi al pagamento (numero c/o bancario dedicato e codice IBAN, numero c/c

postale dedicato), riportare il codice CIG relativo al servizio, indicare l'importo complessivo fatturato, decurtato dalla percentuale dello 0,5% di cui al capoverso precedente.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate al Comune di Padova – Settore Lavori Pubblici – Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale, inoltrate in formato digitale con il codice univoco ufficio “8D55GF”.

Si precisa che in mancanza dei suddetti elementi le fatture saranno restituite al mittente. Il Comune di Padova potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operai impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% sulla prima annualità con le modalità di cui all'art. 35, c. 18 D.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati.

- ARTICOLO 8 - Pagamento delle retribuzioni.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli

accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell'ambito del servizio, l'Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 30 del D.lgs 50/2016.

- ARTICOLO 9 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, l'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche: IT53I0200805364000104780362 presso la banca Unicredit S.p.A., L.go F. Anziani 13, Roma.

I soggetti delegati a operare su tale conto sono i Signori:

- Gloria BERETTA, nata a [REDACTED] il 25/06/1963 codice fiscale [REDACTED];
- Roberto ZATTA, nato a [REDACTED], il 25/01/1974 codice fiscale [REDACTED]

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è 9371019982.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è 8D55GF.

- ARTICOLO 10 – Revisione dei prezzi.

In applicazione dell'art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4, è prevista la seguente clausola di revisione prezzi. Per il primo anno del contratto, i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi con le seguenti modalità: la revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria da eseguirsi a cura della Stazione Appaltante. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono le variazioni di prezzo richieste, la Stazione Appaltante non riconoscerà alcuna revisione del prezzo. Non si applica l'art. 1664 del codice civile.

Nell'ambito dell'istruttoria per l'eventuale revisione prezzi, ove non fossero disponibili variazioni ufficiali di costi e prezzi standard di cui all'art. 106, c. 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI, senza tabacchi) quale limite massimo possibile per l'entità della revisione prezzi

eventualmente riconoscibile. Si precisa in particolare che non si prenderanno in considerazione eventuali variazioni del CCNL con i relativi aumenti retributivi, qualora determinassero variazioni superiori all'indice ISTAT-FOI. L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione.

L'eventuale compensazione, in aumento o in diminuzione, si applica per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, analogamente a quanto previsto dall'art. 29, c. 1, lett. b), D.L. 27/01/2022, n. 4.

Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.

- ARTICOLO 11 – Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite.

La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

- ARTICOLO 12 - Garanzia definitiva.

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo di € 20.140,67 con polizza assicurativa fide-

iussoria n. 1972355 della REVO Insurance S.p.A., nel rispetto del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 e relativa appendice.

- ARTICOLO 13 – Altri obblighi assicurativi.

L'Impresa ha trasmesso all'Amministrazione la polizza di Responsabilità civile verso terzi n. IT00019573LI della Società di Assicurazioni XL Insurance Company SE, che assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio.

- ARTICOLO 14 – Divieto di cessione del contratto.

Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità.

Si applica l'art. 106 del D.Lgs 50/2016 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione. La successione del contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di ramo d'azienda è efficace nei confronti dell'Amministrazione Comunale solo se notificata all'Ente appaltante e da questi accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

- ARTICOLO 15 - Clausola risolutiva.

Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, c. 13 della Legge n. 135/2012, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo

dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, c. 1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a..

Si prevede espressamente che il contratto si risolva di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell'Aggiudicatario, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola:

- inosservanza di norme in materia di lavoro;
- inosservanza di norme in materia di sicurezza;
- cessione, totale o parziale, del contratto a terzi;
- irrogazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Il Comune di Padova si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. in caso di grave o reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali o di norme di legge o di regolamenti.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento, il Comune procederà all'escussione della garanzia fidejussoria definitiva, fermo restando il diritto

al risarcimento di ogni altro danno patito, in aggiunta all'ammontare della cauzione e a quello delle penalità previste all'art. 3.

In caso di fallimento dell'impresa aggiudicataria l'appalto si risolve di diritto.

- ARTICOLO 16 – Recesso del Committente.

Il Comune di Padova si riserva il diritto di recedere, in ogni momento, dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c..

Tale facoltà è esercitata mediante invio di apposita comunicazione scritta con lettera inoltrata tramite PEC, efficace dopo 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione stessa da parte dell'aggiudicatario.

In caso di recesso, il Comune corrisponderà all'Aggiudicatario un'indennità pari alla somma dei seguenti importi:

- corrispettivo delle prestazioni eseguite fino al momento in cui il recesso è divenuto efficace, quali risultanti dal verbale dello stato di esecuzione redatto in contraddittorio tra il Comune e l'Impresa appaltatrice;
- spese sostenute dall'Aggiudicatario e adeguatamente documentate;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito, calcolato sulla differenza tra un importo pari ai quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

- ARTICOLO 17 – Recesso per adesione a nuova Convenzione Consip.

Ai sensi dell'art. 1, c. 13 del DL 95/2012 (cd Spending Review) convertito con modificazioni alla L. n. 135/2012, la Stazione Appaltante si riserva, altresì, il diritto di recedere, in qualunque momento, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 comma 1 L. 488/1999, successivamente alla stipula del contratto, siano

migliorativi e il Contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 L. 488/1999.

In ogni caso, qualora il Contraente non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche proposte e la Stazione appaltante sia costretta a recedere dal contratto e ad aderire alla nuova convenzione Consip attiva, il Contraente si obbliga a proseguire il servizio sino al momento in cui la Stazione appaltante avrà sottoscritto la nuova convenzione Consip e sarà attivo il nuovo servizio di sorveglianza sanitaria.

In caso di recesso l'Amministrazione Comunale dovrà inviare all'Aggiudicatario una formale comunicazione via PEC, con preavviso non inferiore a 15 giorni e saranno tenuti al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestante dal Certificato di verifica di conformità;
- di un indennizzo pari ad un decimo dell'importo delle attività non ancora eseguite.

In ogni caso, qualora il Contraente non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche proposte e la Stazione appaltante sia costretta a recedere dal contratto e ad aderire alla nuova convenzione Consip attiva, il Contribuente si obbliga a proseguire il servizio sino al momento in cui la Stazione appaltante avrà sottoscritto la nuova convenzione Consip e sarà attivo il nuovo servizio di sorveglianza sanitaria.

- ARTICOLO 18 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 17 settembre 2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del

29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con valenza di “Patto di integrità” secondo le Istruzioni operative impartite dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto con nota prot. 456129 del 5.10.2022.

1) L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all'allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalità che comprende l'elenco previsto dall'art. 1, c. 53, L. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

2) Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

3) L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, rese dalle Prefetture.

4) L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

5) L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

6) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.

7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

8) L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

9) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

10) Nei casi di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 19 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art.

1460 c.c..

- ARTICOLO 20 - Spese contrattuali.

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., nonché le spese per la pubblicazione del bando e dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sui quotidiani, sono poste a carico dell'appaltatore che ha già provveduto ai relativi versamenti. Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo l'importo del servizio soggetto a I.V.A..

L'imposta di bollo del presente contratto e degli allegati è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

- ARTICOLO 21 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it
pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati è LEGANT S.T.A.R.L., con sede in Via Jacob n. 15, cap. 38068; Rovereto (TN), pec: dpo@comune.padova.it.

Finalità e base giuridica del trattamento.

Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente

per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari.

I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

Diritti dell'interessato.

In qualità di interessato all'Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all'Autorità garante. Qualora l'Appaltatore volesse

esercitare tali diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, è invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.

Quest'atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. 23 facciate scritte per intero e quanto di questa ventiquattresima ed ultima ed è stato da me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sottoscrivono con firma digitale.

Io, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.